

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Seconda Sezione Penale

Riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

Dott. Anna di Martino Presidente-est.

Dott. Ezia Gardoni Giudice Dott. Vincenzo Nicolazzo Giudice

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa penale a carico di:

1) V. G. nato a --- il ---, dichiaratamente domiciliato in ---

LIBERO - PRESENTE

2) T.A. nata a --- il ---, dichiaratamente domiciliata in ---

LIBERA -PRESENTE

difesi entrambi di fiducia dagli avv.ti Aronne Bona e Vincenza Casati del foro di Brescia.

#### **IMPUTATI**

del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v. c. p., 110, 567 comma 2 c. p. perché, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante false certificazioni e false attestazioni nella formazione dei rispettivi atti di nascita, alteravano lo stato civile di V.E. nata a Kiev il --- e V.E. nato a Kiev il ---, facendoli falsamente risultare come partoriti da T.A.

Commesso in Kiev (Ucraina) il --- (data del presunto parto e della formazione dei falsi certificati di nascita), --- il --- (data della registrazione dei falsi certificati di nascita presso il Comune di residenza degli indagati).

#### CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero così conclude: condanna degli imputati alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione.

La difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

### **FATTO E DIRITTO**

Con decreto ex art. 429 cpp il GUP rinviava al giudizio dibattimentale ordinario i coniugi V.G. e T.A., siccome accusati del reato di cui all'art. 567, comma II, cp, per



avere alterato lo stato civile dei neonati gemelli G. ed E., nati a Kiev (Ucraina) il ---, mediante false certificazioni di nascita dello Stato dell'Ucraina, come tali poi trascritte nei registri dello stato civile del Comune di --- a seguito di trasmissione del consolato di Kiev.

Alla prima udienza del 1 ottobre 2013, presenti in aula i due imputati, erano escussi, indotti dal PM, il maresciallo P. del Nucleo Investigativo CC Brescia, la dott.ssa C.C., ginecologa presso l'ospedale civile di Iseo; il dr. P.M., medico di base e curante della T.; il dr. E.C., ginecologo. Gli imputati rendevano esame e sostenevano che i bambini gemelli G. ed E. nati a Kiev il ---, come da certificato di nascita in atti dal PM prodotto, erano loro figli legittimi siccome partoriti a Kiev da T.A. dopo una fecondazione assistita consistente nell'impianto nell'utero della T. dell'embrione rinveniente dall'ovulo di una donatrice fecondato con il seme del marito V.G. In particolare, l'imputata T. - a fronte del quadro di fatto deponente per la negatività di una sua gravidanza - dichiarava che in Italia aveva ottenuto assistenza clandestina presso ambienti medici non meglio precisati della Clinica Mangiagalli di Milano; nell'ottobre 2010 aveva avuto inizio la sua gravidanza ed aveva partorito casualmente a Kiev il ---, presso un ospedale di cui non faceva cenno alcuno, siccome si era recata in Ucraina per accompagnare il marito che doveva colà concludere un affare; salita in aereo al settimo mese di gravidanza, all'arrivo erano cominciate le doglie ed era stata ricoverata nel non meglio precisato ospedale laddove aveva partorito (con taglio cesareo) i gemelli E. e G..

L'imputato V.G. confermava la versione dei fatti della moglie e rimandava al diario trovatogli in sede di perquisizione domiciliare, laddove aveva registrato l'evento dell'inizio (---) della gravidanza della coniuge e l'avventurosa nascita dei bambini a Kiev a seguito del viaggio aereo del ---, nonché ai suoi affari in Ucraina. Anche il V. non sapeva fornire indicazioni sull'ospedale ucraino in cui era avvenuto il parto e nel quale, per suo stesso asserto e della coniuge T., si erano trattenuti per più di 15 giorni. Lo stesso V., a fronte delle intercettazioni contestategli, intervenute con tale T.V., che lo invitava a "fare sparire tutto", dichiarava che le sollecitazioni dell'interlocutore si riferivano a taluni documenti relativi a non meglio precisati affari.

A fronte delle insistenze della T., che si dichiarava portatrice dei segni del parto cesareo manifestando di volerli esibire in giudizio, il Tribunale affidava perizia al medico legale dr.ssa D.R. unitamente alla ginecologa dell'Ospedale Civile, prof.ssa T.F.

All'odierna udienza, raccolti in aula i chiarimenti dei periti, sentiti l'ufficiale dello stato civile del comune di --- (dr.ssa S.V.) ed il ginecologo dr. C.G., autore di una certificazione medica del 7-9-2011, riescusso il medico di base dr. M. e acquisito (in traduzione formale) il testo vigente dell'art. 123 del codice di famiglia dell'Ucraina ed il Decreto n. 771 23-12-2008 del Ministero della Sanità Ucraina, le parti discutevano e concludevano come da verbale; seguiva la camera di consiglio e la lettura pubblica del dispositivo della deliberazione dal Collegio adottata.

\*



L'accusa rivolta ai due imputati è quella di avere fatto pervenire al Comune di ---, luogo di loro residenza, ottenendone la trascrizione nei registri dello stato civile, due false certificazioni di nascita, rilasciate in Ucraina-Kiev, laddove figurano nati il --- i gemelli G. ed E. quali figli della coppia ed assumenti perciò il cognome V.

L'origine dell'accusa sta in una nota --- dell'Ambasciata Italiana di Kiev nella quale, a proposito dei certificati di nascita datati --- dei gemelli G. ed E. V., nati a Kiev il ---, dei quali era stata richiesta (tramite l'ufficio consolare dell'Ambasciata) la trascrizione all'anagrafe del Comune di ---, si adombravano sospetti circa la reale procreazione dalla madre T.A. (tra i sospetti: il fatto che la donna avesse viaggiato in aereo in avanzata gravidanza; la data dell'arrivo in Ucraina il ---, come da timbri sul passaporto, a fronte di quella del presunto parto del ----; la molteplicità di segnalazioni negli ultimi tempi di coppie italiane recatesi in Ucraina per la fecondazione eterologa). A seguito della trasmissione (da parte del Consolato) al Comune di --- dei due certificati di nascita ucraini, in data --- il funzionario addetto (teste V.) del detto Comune, fatto il controllo di legalità formale, procedeva alla loro trascrizione nei registri dello stato civile in base alla normativa vigente (la convenzione dell'Aia del 5-10-1961, che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, il DPR 3-11-2000 n. 396, artt. 15-17; il DLgs 3-2-2011 n. 71 sulla trasmissione di atti e documenti agli uffici nazionali da parte delle autorità consolari).

In punto di fatto va subito evidenziata l'inidoneità dei certificati di nascita ucraini ad attestare la nascita dei gemelli quali figli di A.T. e V.G., tenuto conto che nei documenti in atti (debitamente tradotti) nulla è detto sull'esatto luogo di nascita dei neonati, dunque sull'ospedale, pubblico o privato, ovvero altro luogo di privata dimora, in cui è avvenuta la nascita del --- dei piccoli G. ed E. Né sono stati prodotti i certificati di avvenuto parto, a base – vale notare – di qualunque atto di nascita trascrivibile nei registri dello stato civile. E si vedrà in seguito di trattazione come i detti certificati, pur formalmente validi secondo l'ufficio consolare dell'Ambasciata di Kiev (il riferimento è all'apostilla) e della deposizione V., siano ideologicamente falsi.

E' certa (come da consulenza della dr.ssa C.) l'incompatibilità genetica dei neonati con A.T., mentre la compatibilità genetica con V.G. conferma il ricorso alla fecondazione eterologa mediante donazione di ovocita, ammessa dagli stessi imputati (ma, stando a costoro, effettuata in "nero" in Italia).

Tema unico in discussione – in via di fatto – è se la T., come da lei sostenuto, abbia partorito i gemelli G. ed E.

I dati circostanziali acquisiti al dibattimento dicono perentoriamente che non fu T.A., per sua stessa ammissione incapace di procreare o comunque con gravi problematiche di infertilità primitiva, a partorire i gemelli.

Al riguardo deve considerarsi che:

- non esistono tracce fisico-storiche della gravidanza della donna (ecografie in corso di gravidanza, esami di routine, testimonianze mediche o "laiche");
- gli accertamenti sulla clinica Mangiagalli di Milano, dal PM disposti a seguito del rinvenimento (in perquisizione) di documentazione apparentemente riferibile a detta clinica, sono di segno assolutamente negativo;



- l'aspettativa per il <u>lasso --- ---</u> richiesta dalla T. alla scuola presso cui lavorava (quale insegnante di lingua inglese) non parla di gravidanza ma di "motivi familiari";
- le intercettazioni e le e-mail in atti, recuperate dal consulente informatico del PM, nonostante la cancellazione, a seguito degli accertamenti compiuti sui 3 computer e 2 *pen drive* USB sequestrati ai coniugi il 6 luglio 2011, dicono di:
  - a) contatti con tale T.V., a sua volta sospetto genitore di gemelli nati a Kiev l'---;
- b) una sottocartella, titolata "BIMBI", con immagini di neonati, e un file designato "SPESE BIMBI", laddove, sotto il titolo di "Costi Bimbo", figurano annotazioni contabili e tra queste le somme di euro 6.000, 6.000, 6.000 e 13.000, per totale di euro 31.000, a giustificazione di spese così descritte: "anticipo I rata; II rata, III rata; IV rata"; nonché altre spese per biglietti aerei di Ucraina Airlines e acquisti presso negozi per bambini, per un totale complessivo di euro 34.242,28;
- c) scambi epistolari elettronici tra i coniugi e tale N.C., che figura come esperto in maternità surrogata ed operante in Ucraina per conto di "---", con indirizzo di posta elettronica ---, nell'arco dal 1 giugno 2010 al 6 luglio 2010, tali da raffigurare il ricorso alla maternità artificiale in Ucraina ed a pagamento: tra tutte, la mail 6.07.2010, laddove il detto personaggio (N.) chiarisce che all'atto della sottoscrizione del contratto occorrerà esborsare immediatamente in contanti la somma di 6.000 euro; scambi epistolari anche con tale ---, sempre reperibile al sito web di ---, donna che risulta avere avuto diretti contatti con la coppia per il ricorso alla fecondazione artificiale: sul che cfr. la mail 26.07.2010.
- i contatti epistolari (elettronici) di cui sopra si coniugano perfettamente con il viaggio in Ucraina compiuto dagli imputati l'11 luglio 2010, con ritorno in Italia il 13 luglio 2010, come da timbri sui passaporti in atti; nonché con il successivo viaggio del solo V., sempre con destinazione Kiev, in data 29 settembre 2010 e con ritorno in Italia l'1 ottobre 2010, finalizzato al rilascio del proprio seme utile a fecondare l'ovulo della donatrice ucraina;
- segnali del pagamento per il ricorso alla fecondazione artificiale in Ucraina si rintracciano anche nella ricevuta per euro 5.000 avente data 8.06.2011, la quale prodotta dal PM e trovata a seguito della perquisizione domiciliare del 6 luglio 2011 appare in cirillico ma con i cognomi di V. e T., ed è si badi di un solo giorno antecedente al rientro in Italia della coppia con i due bambini (come da passaporti: ---);
- la dr.ssa C., ginecologa ad Iseo, ha testimoniato nel senso che ad agosto 2010 aveva avuto confidenze della T. sulla sua decisione di ricorrere alla pratica c.d. dell'utero in affitto in Inghilterra laddove però c'erano problemi per il difetto ivi di residenza; nell'ottobre stesso anno, la T. le aveva comunicato di avere trovato in Ucraina la disponibilità utile allo scopo e che era risoluta anche a munirsi di una pancia finta; in ogni caso mai l'aveva vista in stato di gravidanza, avendo appreso della nascita dei bambini al rientro in Italia della donna;
- il medico di base dr. M., anch'egli a conoscenza delle storiche difficoltà a generare della T., ha deposto nel senso che mai aveva visto A. in stato interessante e che anzi, per il tramite della madre della donna, aveva continuato a somministrare alla T. un farmaco antidepressivo (Citalopram), solitamente assunto dalla stessa,



decisamente inadatto alle donne in gravidanza (per le possibili negative ricadute sul feto);

- lo stesso dr. M. ha riferito che il <u>15 luglio 2011</u> aveva ricevuto la visita di A.T. e del marito che gli avevano chiesto di procurargli un certificato di avvenuto parto; lui si era rifiutato ed aveva consigliato alla coppia di rivolgersi al collega E.C.;

- il ginecologo (in pensione) E.C. ha deposto nel senso che nel luglio la T., dopo avergli chiaramente detto, presente il marito, che era ricorsa all'utero in affitto in un paese dell'Est-Europa, gli aveva chiesto di simulare sul suo corpo i segni di un parto cesareo; negata la cosa, per la quale occorreva una vera e propria operazione chirurgica, non sapeva dire se la donna fosse poi riuscita nel progetto.

Confermano l'assunto accusatorio le altre mail in atti, laddove la T. si mostra risoluta a procurarsi una pancia finta (mail del 12 settembre 2010 inviata dalla T. al marito: "La pancia di cui ti parlavo l'ho trovata in e-bay. L028 pancia finta. Appaiono vari manichini, se clicchi sulla pancia e scendi trovi i dettagli. Buona giornata. ranocchietta tua"); la telefonata 29.06.2011 tra V. e T.V., laddove costui, raccontando all'imputato dell'intervento di polizia occorso ad altra coppia che aveva fatto ricorso alla maternità surrogata, lo invita a cancellare tutti i messaggi elettronici e qualunque altra documentazione relativa all'Ucraina; le stesse conversazioni del 6 luglio 2011 tra i due coniugi, laddove – in costanza e dopo la subita perquisizione domiciliare – appaiono frasi quali "hanno trovato il vaglia", "non ho detto niente, non sapevo cosa avevi detto tu", "ho parlato poco e gli ho messo i bambini in braccio", "è l'ultimo scoglio, ce lo aspettavamo e questo ci ha salvato", tutte plasticamente significative dell'artificiosità degli asserti difensivi.

Ancora, vanno richiamate le intercettazioni telefoniche dell'arco 15 – 28 luglio 2011 sui tentativi della coppia di ottenere dai medici (e segnatamente dal dott. C.) certificati di parto o comunque interventi dimostrativi dell'avvenuta gravidanza.

In particolare merita dire che dopo l'incontro con il ginecologo C. del primo pomeriggio del 15 luglio (si veda la telefonata delle ore 12.54 e poi quella delle 16.39), negativo per le loro aspettative (stando alla testimonianza C.), i due imputati continuavano a rivolgersi al medico apparentemente in contatto con altro collega (sul che cfr. la telefonata del 23 luglio 2011 laddove C. dice: "ho parlato con l'amico, non ho novità, l'ho incontrato stamattina appositamente"). Ancora, il 25 luglio – come da telefonate in atti delle ore 14.01 e 14.47 – la T., che si è recata ad un appuntamento con ignoto personaggio, manifesta al marito la sua disperazione per il fallimento dell'incontro ("niente da fare"); il 28 luglio (come da telefonate ore 11.15 e 13.07) si evidenziano contatti tra V. e T.V. ("ho parlato con V."), con la T. che fa riferimento ad un intervento da fare a breve "lassù", per il quale necessitano degli "esami", manifestando – per "portarsi avanti" – di volersi sottoporre "qui" agli esami, con il coniuge che la dissuade dall'intento perché "potresti creare dei dubbi".

Non può valere a sostenere la tesi di T. e V., quella cioè di una gravidanza e di un parto direttamente affrontati dalla donna, l'accertamento peritale dal Collegio disposto.

I medici incaricati hanno evidenziato che nella T. erano riconoscibili alterazioni obiettivamente e strumentalmente apprezzabili (rispettivamente da riconoscersi a



carico della superficie cutanea addominale anteriore e degli organi genitali interni, ed in particolare della parete uterina anteriore) che potevano essere ricondotte, seppur non in termini univoci (l'alternativa erano interventi di accesso alla cavità uterina per ragioni patologiche quali, ad esempio, una miomectomia), agli esiti di un pregresso intervento chirurgico di taglio cesareo.

La risalenza della rilevata cicatrice isterotomica è stata collocata a quantomeno un anno dal compimento degli accertamenti peritali (ottobre 2013), siccome tale lasso cronologico, nella pratica clinica comune, viene identificato come il tempo minimo di buon consolidamento di una ferita (scrivono i periti: "un esito cicatriziale quindi che dati di almeno un anno impedisce di renderlo databile con maggiore precisione").

Tuttavia, di tali esiti non può giovarsi la linea difensiva tenuto conto che:

- a) i dati di fatto più sopra esposti smentiscono la linea della T. e del coniuge;
- b) le testimonianze M. e C. dicono che T. a partire dal 15 luglio 2011, giorno, si badi, del di lei interrogatorio avanti al PM (come da verbale acquisito 15-7-11, ore 10.05) in cui, messa alla strette, aveva promesso all'inquirente di procurare il certificato del presunto parto gemellare in KIEV si è attivata non solo per ottenere il certificato di avvenuto parto ma anche per procurarsi sul corpo i segni di un taglio cesareo, ciò che trova conferma nelle esposte intercettazioni telefoniche;
- c) il certificato medico esibito dalla T. ai periti, quello datato 7 settembre 2011 a firma del ginecologo G., attesta sì la presenza di una cicatrice isterotomica (alla detta data del settembre 2011) da pregresso parto cesareo, pur senza che in anamnesi sia riportata la data ed il luogo di nascita dei gemelli (si legge solo: *Anno: 2011 sett: 28 esito: TC x gemelli*), tuttavia lo stesso dr. G., nella deposizione in aula resa, ha dichiarato che non era possibile datare il pregresso intervento, del quale aveva appreso solo dalla donna mai prima da lui visitata;
- d) le schede sanitarie in atti relative ai gemelli G. ed E., sequestrate in esito alla perquisizione del 6-7-11, riportano in anamnesi che i bimbi erano nati alla **34** settimana, ciò che è difforme dall'allegazione della T. ad ginecologo G. (**28** settimana);
- e) le immagini stesse dei piccoli nati, quali presenti nel computer sequestrato agli imputati e sui passaporti, non si accordano con un parto gemellare alla 28 settimana, in disparte l'improbabile circostanza di bambini gemelli, in tesi difensiva settimini, non tenuti per congruo periodo in incubatrice e trasferiti con mezzo aereo solo dopo 17 giorni dalla nascita.

Sicchè i segni di cicatrice isterotomica oggi apprezzabili nell'imputata – lungi dal riscontrare la di lei tesi difensiva – valgono solo a documentare la fabbricazione, <u>in complicità con ignoto medico</u> e nell'arco temporale tra la fine di luglio e l'agosto 2011, di una falsa prova da esibire (ed esibita) in giudizio. Ciò che esonera da ogni discussione sull'ulteriore certificazione, pure dalla T. esibita ai periti, quella 7 ottobre 2011 a firma del medico legale dr. C., laddove costui, valendosi del laconico certificato del ginecologo G. ed aderendo alla singolare pretesa dell'imputata di ottenere da altri medici le prove del parto, scrive che " è possibile concludere che il soggetto sia stata effettivamente sottoposta a parto cesareo nei mesi passati. La riferita data del --- è congrua e coerente con quanto sopra esposto".



In replica agli argomenti difensivi, si osserva.

Non è seriamente sostenibile che T. ed il marito abbiano taciuto ai rispettivi genitori la pretesa gravidanza per ragioni di "delicatezza", ove solo si consideri, da un lato, la naturale divulgazione agli stretti parenti di un evento sì lieto e per tanti anni ricercato e atteso, dall'altro lato, all'opposto, l'artificiosa comunicazione della notizia a sconosciuti quali gli addetti al Comune di ---: sul che si rimanda alla deposizione V. la quale ha riferito che ai primi del 2011 la T., passata in Comune per degli incombenti, le aveva confidato di essere in attesa; successivamente, verso l'aprile-maggio 2011, la teste aveva potuto apprezzare nella donna, intravedendola da una finestra, una "piccola pancia". E non può utilizzarsi la deposizione V., come pure fa la difesa, a conferma dell'avvenuta gravidanza di A. T., tenuto conto della mail sulla finta pancia del 12 settembre 2010 e della deposizione della dr.ssa C. (laddove rammenta che la donna le aveva parlato del canale ucraino e della sua ferma intenzione di munirsi di una finta pancia). E che T. si sia munita di una finta pancia v'è prova anche nelle 20 immagini ricavate dal computer della donna, trovate nella cartella "GRAVIDANZA" e create nell'arco febbraio - maggio 2011 stando alla consulenza informatica, laddove T. appare munita di una pancia visibilmente finta per dimensioni.

Nemmeno è sostenibile che i testi dr.ssa C. e dr. C. abbiano reso deposizioni inattendibili, la prima perché "prevenuta", il secondo perché avrebbe frainteso le richieste della coppia (volevano solo un certificato di avvenuto parto e non la riproduzione sul corpo dei segni di un cesareo), trattandosi di tesi fantasiosa, priva di alcun serio supporto e contraddetta degli esiti eloquenti delle intercettazioni telefoniche dell'arco 15-28 luglio 2011 (laddove, si ripete, vi sono ampie tracce dei tentativi della T. di ottenere, tramite il dr. C. e poi autonomamente, i segni tangibili della sua pretesa gravidanza). E che T. cercasse disperatamente le prove del suo presunto parto è dimostrato anche dalle mail pervenutele dalla Scuola in cui insegnava, anche dopo il --- e fino al --- (si vedano le mail – dal PM prodotte in doc. n. 6 – delle impiegate S.S. e S.B. che, informate dal V. della nascita dei bimbi, chiedono con insistenza, mai ottenendolo, il certificato di parto dell'ospedale).

Risibile l'evocazione della produzione difensiva n. 4, relativa ad esami medici compiuti dalla T. per problemi di postura, laddove si tenga conto che gli accertamenti prodotti risalgono al periodo 30 novembre-6 dicembre 2011, ben distante dal periodo di gravidanza, e che gli stessi (come da certificazione del dr. T.) escludono nella donna "sofferenza nervosa ai tronchi nervosi, motori e sensitivi degli arti inferiori".

Infondato anche l'argomento tale per cui la voce "SPESE BIMBI" rimanderebbe ad accantonamenti effettuati dalla coppia per i nascituri, rammentate qui le eloquenti annotazioni quanto a spese "per voli aerei" e "Rate I, II, III e IV" sotto la sub-dicitura "COSTI BIMBO".

E' precluso fare affidamento sui contenuti del diario sequestrato che reca le autodisvelazioni di V.G., ove solo si consideri che – pur dopo la posticcia annotazione del 1-10-2010: "A. è INCINTA", fatta dall'uomo dopo il viaggio in Ucraina del 29 settembre 2010 con rientro in Italia il 1 ottobre – non compaiono successivamente riferimenti di sorta all'andamento della gravidanza della moglie ovvero ad emozioni e sentimenti tipici di una coppia in attesa, e che le scritturazioni, significativamente,



cessano alla data del --- con la nascita dei gemelli a Kiev (la scritturazione del --- è pedissequa alla tesi sostenuta dai due imputati in udienza: erano andati a Kiev per ragioni di affari del V. ed all'arrivo erano cominciate le doglie con successivo ricovero nel mai indicato ospedale di Kiev dove il --- erano nati i bambini).

A comprova della precostituzione artificiosa di una linea difensiva, dunque anche del diario che qui occupa, si richiama l'intercettazione del 6 luglio 2011 laddove V., a seguito della perquisizione subita, alla moglie preoccupata per i sequestri di materiali compiuti dai carabinieri, così si rivolge: "*E l'ultimo scoglio, ce lo aspettavamo e questo ci ha salvato*".

Da ultimo: è davvero arduo, nel detto quadro probatorio, insistere nella tesi che vuole T. partorire a Kiev per ivi accompagnare il marito per un viaggio di affari, facendo leva sulla prenotazione-acquisto dei biglietti aerei sin dal 30 aprile, in disparte l'assai improbabile circostanza di un viaggio aereo affrontato al settimo mese di gravidanza da una donna non certo giovanissima e con storici problemi di maternità.

E' certo, allora, il ricorso alla fecondazione eterologa (in Italia vietata come da legge 40/2004) mediante donazione sia di ovocita che di utero, ciò che – con riguardo al reato contestato – attesta la falsità ideologica delle certificazioni di nascita ottenute a Kiev, presentate all'Ambasciata Italiana della stessa città e poi trasmesse al comune di -

E nemmeno in Ucraina, stando all'art. 123 del codice di famiglia, è riconosciuta la filiazione legittima in capo a coniugi laddove si tratti di impianto <u>nell'utero di una donatrice</u> di un embrione concepito mediante fecondazione di <u>un ovulo di donatrice</u> con il seme di un uomo coniugato con altra donna. Ciò che è avvenuto in specie da parte di T. e V.

Mentre per l'ordinamento ucraino rimangono possibili, <u>a mezzo della stipula di un contratto tra aspiranti genitori e donatrice</u>, a) l'ovodonazione, e cioè il prelievo da una donatrice di alcune cellule-uovo che verranno fecondate in vitro con il seme dell'aspirante padre e impiantate <u>nell'utero della madre portatrice</u> (cfr. comma III art. 123 cit)<sup>1</sup>; b) l'impianto nell'utero di una donatrice <u>dell'embrione concepito dai coniugi legittimi</u> (comma 2 art. 123 cit.)<sup>2</sup>.

Nella stessa linea il Decreto n. 771 del 23-12-2008 del Ministero della Salute dell'Ucraina che disciplina accuratamente all'art. 5 la donazione di gameti ed embrioni, mentre all'art. 7 la maternità surrogata, per entrambi i casi imponendo stringenti requisiti, esami medici <u>e l'obbligo della stipula di un contratto</u> tra donatore e coppia recipiente<sup>3</sup>. Il successivo art. 7, comma 11, precisa che la registrazione del bambino nato

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Così recita il comma III dell'art. 123 del codice di famiglia ucraino: "Qualora l'embrione sia stato concepito da un uomo sposato ed una donna diversa dalla moglie <u>e sia stato impiantato nell'utero della moglie</u>, i coniugi risultano i genitori legittimi del minore".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tale il testo del comma II dell'art. 123 cod. ucraino: "Qualora l<u>'embrione concepito dai coniugi</u> è impiantato nell'utero di altra donna, i coniugi risultano i genitori legittimi del minore".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. comma 10 art. 5 decreto cit. per la donazione di gameti ed embrioni, e comma 4 art. 7 stesso decreto per la maternità surrogata.



tramite maternità surrogata, quale figlio legittimo della coppia, viene eseguita soltanto in presenza del <u>certificato di parentela genetica.</u>

Insomma, come ha convenuto in discussione la stessa difesa, per la legislazione ucraina è consentito:

- a) l'impianto nell'utero di altra donna (la madre surrogata) dell'embrione concepito da una coppia sposata;
- b) la donazione di ovociti che fecondati con il seme del marito della donna sposata infertile siano impiantati nell'utero della stessa donna sposata (ed infertile);
- c) in caso di sterilità del marito, l'inseminazione artificiale della moglie a mezzo del seme fornito da un donatore.

In tale prospettiva, avuto riguardo in specie al provato ricorso sia alla donazione di ovocita che alla maternità surrogata ed all'assenza del pur previsto contratto e di ogni altra documentazione, è certa e rilevante la falsità ideologica dei certificati di nascita ucraini poi trascritti – solo per apparente legalità formale, come per legge – nei registri dell'anagrafe di ---. E la falsità sta, vale evidenziare, nel fatto che non c'è discendenza-procreazione da A. T. dei piccoli nati il --- a Kiev, mentre la donna figura come madre.

Non vale considerare, come pure fa la difesa in subordinata<sup>4</sup>, che i certificati di nascita ucraini andavano trascritti in Italia siccome redatti secondo le regole dello stato estero, posto che, si è detto, si tratta di certificati intesi a coprire una pratica di fecondazione ai fini del riconoscimento della genitorialità non ammessa nella stessa Ucraina e come tali falsi ideologicamente (anche) secondo la normativa stessa del detto Paese. Al riguardo va rammentato che gli imputati non hanno prodotto il contratto – negozio previsto dalla legge dell'Ucraina per la fecondazione artificiale, non hanno indicato l'ospedale in cui a Kiev T. avrebbe partorito, non hanno mai prodotto il certificato di avvenuto parto, perseguendo, come si è detto, ben altra linea difensiva.

Non pertinenti dunque i richiami ai precedenti di merito allegati dalla difesa, secondo i quali la richiesta di trascrizione di atto di nascita estero da fecondazione eterologa sarebbe scriminata dalla norma del nostro ordinamento che impone tale trascrizione, posto che tale impostazione non può certo valere a fronte, come in specie, di una diversa linea perseguita dai coniugi-imputati e di un atto ideologicamente falso secondo la stessa legge dello Stato in cui si è formato. E, va aggiunto, come rimarcato dal PM in discussione, che i casi affrontati nelle prodotte decisioni di merito (decreti di archiviazione, prevalentemente) attengono tutti a negozi-contratti di maternità surrogata fatti da coppie italiane secondo la legislazione ucraina, ciò che non è per la coppia V.-T.

Disutili, infine, perché rilevanti solo in ambito civilistico, i richiami della difesa a taluni precedenti di merito a proposito della (controversa) questione se – ai soli fini del riconoscimento del rapporto di filiazione – possano o meno essere trascritti nei registri dello stato civile italiano certificati di nascita stranieri rilasciati in violazione dei

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  Sul che si legga la memoria difensiva in atti rimessa.



principi dell'ordinamento italiano in materia di procreazione medicalmente assistita (in senso affermativo, cfr. la prodotta sentenza del Tribunale di Napoli, I Sezione Civile 1.7.2011 – secondo cui la valutazione di non contrarietà all'ordine pubblico degli effetti dell'applicazione della legge straniera, richiesta dall'art. 16 della L. 218/95, andrebbe effettuata, ex art. 23 del Reg. CE n. 2201/2003, "tenendo conto dell'interesse superiore del figlio" - )<sup>5</sup>.

\*

Va qui detto che la presunzione di maternità di cui all'art. 269, comma 3, c.c. non opera nell'ipotesi in cui la donna sia ricorsa alla fecondazione artificiale eterologa (gravidanza per procura o utero in affitto). In tale caso, ai fini della dichiarazione di nascita all'ufficio di stato civile, sussiste l'obbligo di dichiarare il neonato figlio naturale del coniuge che, solo, abbia contribuito alla procreazione con il proprio seme (o ovulo se donna). A favore del coniuge estraneo alla procreazione sussiste la facoltà di domandare l'adozione speciale (art. 44, lett. b, legge 184/83) del bambino denunciato come figlio naturale dell'altro coniuge<sup>6</sup>. Segue che commette il reato di cui all'art. 567, comma II, cp chi denuncia come proprio il figlio nato da fecondazione eterologa, come da sempre afferma la Cassazione rammentando che la denuncia di nascita davanti all'ufficiale di stato civile comporta l'obbligo di dire la verità circa il reale rapporto di procreazione dei neonati, sussistendo "l'interesse primario dello Stato a che ciascuno consegua il titolo di stato che realmente gli compete sulla base dell'effettivo rapporto di procreazione".

L'articolo 567,comma secondo, cp ha, infatti, lo scopo di assicurare al neonato uno stato di famiglia corrispondente alla sua effettiva discendenza e, pertanto, le persone tenute per legge alla denunzia della nascita hanno l'Obbligo di fare dichiarazioni veritiere in modo che il neonato, nei limiti dell'ordinamento giuridico, abbia uno stato di famiglia conforme al reale rapporto di procreazione. Quando la falsità riguarda la procreazione così che il neonato figuri figlio di una donna che non lo ha partorito, si realizza il delitto di alterazione di stato.

Integrata allora la figura di reato oggetto di contestazione giacchè nell'atto di nascita dei gemelli E. e G. è stato loro attribuito lo stato di figli di una donna che non li aveva realmente generati, ribadendosi che la fattispecie ex comma 2 art. 567 cp tutela l'interesse del minore alla verità dell'attestazione ufficiale della propria ascendenza<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In attesa della nuova decisione di Corte Cost.le sulla legge 40/2004 (sul che si veda l'ordinanza n. 150 del 22 maggio-7 giugno 2012), va ricordato che la stessa Corte Europea di Strasburgo con la sentenza della Grande camera del 3-11-11 ha ribaltato l'orientamento della Corte Europea dei diritti umani, quello del 1 aprile 2010 in causa S. H ed altri contro Austria, sancendo che ogni stato membro ha a propria disposizione un ampio margine di apprezzamento per la regolamentazione nazionale della fecondazione eterologa, in assenza di valori condivisi tra gli Stati aderenti alla CEDU.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nello stesso senso cfr. Trib. Rimini decreto 9 marzo 1995, Pres. Santucci, rel. Tosti.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sul che, tra le tante, Cass. Sez. 6, n. 4633 del 08/02/1994 (dep.21/04/1994).



E ricorre in specie, sia per A. T. che per il marito V., il necessario elemento soggettivo del reato (bastevole in forma di dolo generico)<sup>8</sup>, essendo certo, alla stregua del quadro circostanziale, che gli imputati (entrambi laureati: T. professoressa di inglese in un liceo di ---, V. con master in scienza delle comunicazioni ed imprenditore nel campo grafico) erano consapevoli della falsità della dichiarazione quanto alla discendenza dalla madre dei piccoli nati, entrambi vollero effettuare la falsa dichiarazione ed erano in grado di prevedere l'evento di attribuire ai bambini uno stato civile diverso da quello che sarebbe loro spettato secondo natura, e – va aggiunto – dissonante anche dalla legislazione ucraina. Si rammenta qui la messe di false prove costruite a fini defensionali, ciò che arricchisce l'intensità del dolo del reato posto in essere dai due imputati.

Venendo al trattamento sanzionatorio: non sono rilasciabili le attenuanti generiche per l'accertato tentativo di depistare le indagini ed il giudizio a mezzo della ricercata e subita operazione chirurgica per simulare il parto cesareo (in disparte il falso diario redatto dal V. ed i carteggi prodotti dalla difesa sui pretesi affari ucraini della coppia: si rammenta al riguardo l'intercettazione del 6 luglio 2011 in cui V., a proposito della subita perquisizione, dice alla moglie che si tratta dell' "ultimo scoglio" ma superabile perché previsto). Ciò che è assai grave e che rende recessivo, ai fini che occupano, lo stato psicologico ed emotivo dei due imputati e la loro condizione di incensuratezza.

Pertanto, ritenuto concorso formale<sup>9</sup>, pena congrua si stima quella di anni 5 (m. edittale) e mesi uno (ex art. 81 comma I cp) di reclusione per ciascuno dei due imputati Seguono per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e le sanzioni interdittive di cui agli articoli 29-32 cp. L'art. 537 cpp esige l'ulteriore declaratoria come da dispositivo.

Quanto all'applicazione della sanzione accessoria <u>della perdita della potestà</u> genitoriale, prevista dall'art. 569 cp, anzitutto va detto che tale sanzione potrebbe competere solo a V.G., genitore biologico dei piccoli E. e G., e non certo a T. A. qui accertata come non madre-procreatrice dei bambini.

Tuttavia, recepita la sentenza n.31/2012 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 569 cp laddove prevede un rigido automatismo nell'applicazione della sanzione in caso di condanna per il delitto ex art. 567 comma 2 cp, non ritiene il Tribunale di disporre la grave misura nei confronti del genitore V.G., padre dei bambini, in assenza di elementi che depongano per la sua inadeguatezza ai doveri-poteri di assistenza, crescita, educazione e mantenimento dei piccoli.

Va rimessa la presente sentenza (unitamente a copia degli atti tutti del dibattimento) al locale Tribunale dei Minorenni, per il tramite della corrispondente Procura della Repubblica, per le eventuali iniziative di competenza, a tutela dei minori G. ed E., quanto alla posizione "anomala" di T.A., in questa sede accertata non essere la madre (naturale o legittima) dei piccoli.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr, ex plurimis, Cass. VI n. 17627 del 12-2-2003, dep. 14-4-03.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Due sono i falsi certificati di nascita ma derivanti da una unitaria condotta spazio-temporale.



Ulteriore trasmissione della sentenza e degli atti dibattimentali alla Procura della Repubblica in sede, per le determinazioni di competenza sulla notizia di reato emersa in giudizio, e cioè la condotta di favoreggiamento (art. 378 cp) e di lesioni personali (il riferimento è all'operazione chirurgica atta a simulare il taglio cesareo, non certo scriminata dal consenso per l'assenza di esigenze terapeutiche) di ignoti ambienti medici.

Vanno mantenuti al fascicolo del dibattimento i materiali cartacei tutti, sequestrati dai CC. di Iseo il 6 luglio 2011, come contenuti (in originale) nel faldone dal PM rimesso il 28 ottobre 2013.

La complessità della trattazione esige il ricorso al disposto di cui all'art. 544, n. 3. cpp, come da dispositivo.

### P.Q.M.

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE II PENALE

Visti gli articoli 533-535 cpp

Dichiara T.A. e V.G. responsabili dei delitti loro ascritti e, ritenuto concorso formale, condanna, per l'effetto, ciascuno dei due imputati alla pena della reclusione per anni cinque e mesi uno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 cp

Dichiara gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici.

Visto l'art. 32 cp

Dichiara gli imputati legalmente interdetti durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 537 cpp

Dichiara la falsità degli atti di nascita di V. G. e V. E., nati a Kiev (Ucraina) il ---, come trascritti nei registri dello stato civile del Comune di --- in data ---, sub numeri ----, relativamente alla genitorialità di T.A.

Dispone, solo a seguito dell'irrevocabilità della presente sentenza, la cancellazione dei predetti atti di nascita nella parte in cui è scritto "Madre: T.A.-cittadina italiana".

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e degli atti dibattimentali al TRIBUNALE dei MINORENNI di Brescia, per il tramite della corrispondente Procura della Repubblica, per quanto di competenza a tutela dei minori E. e G. V., nati a Kiev (Ucraina) il ---.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e degli atti dibattimentali alla Procura della Repubblica in Sede per quanto di competenza in ordine all'acquisita notizia di reato su fatti di favoreggiamento e lesioni personali.

Dispone trattenersi al fascicolo del dibattimento la documentazione sequestrata dai CC. di Iseo il 6 luglio 2011, come contenuta in originale nel faldone di colore rosso dal PM rimesso il 28 ottobre 2013.



Visto l'art. 544 n. 3 cpp Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Brescia il 26 novembre 2013.

> Il Presidente - estensore Dott. Anna di Martino